

LE NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO DETENUTO

PAOLO GIULIANI (*)

SOMMARIO: 1. — Il sistema delle notificazioni nel codice di rito penale. — 2. - Le notificazioni all'imputato detenuto: il primo comma dell'art. 168 cod. proc. pen. — 3. - Il secondo comma dell'art. 168 cod. proc. pen. — 4. - La sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 12-23 febbraio 1970. — 5. - Il servizio di informatica giudiziaria. Il Centro elettronico dell'Amministrazione penitenziaria. — 6. - Prospettive di riforma.

1. — *Il sistema delle notificazioni nel codice di rito penale*

Sotto più di un profilo, il significato legislativo del termine « notificazione » sembra prendere le distanze da quello letterale, dove il termine « rendere » o « far noto » un accadimento è espressione di sintesi che vale a scolpire la contestualità tra il momento in cui un soggetto ne produce la conoscenza e quello di effettiva acquisizione da parte di un altro (1).

Se però la notificazione, nella sua accezione tecnico-giuridica, deve essere qualificata come l'attività diretta a procurare la sola « possibilità » di venire a conoscenza di un dato fatto (2), è tuttavia incontestabile che le varie forme di notificazioni previste dalla legge processuale penale siano graduate secondo una scala corrispondente alla maggiore o minore probabilità di produrre, in capo al destinatario, la reale conoscenza dell'atto cui esse si riferiscono.

(*) Magistrato di tribunale addetto all'Ufficio studi e ricerche della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena.

(1) TAORMINA, voce « Notificazione » (diritto processuale penale), in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXVIII, 1978, 675.

(2) CAVALLARI, *Le notificazioni nel processo penale*, Milano, 1959, 10, sul rilievo già fatto proprio da PUGLIATTI, *La trascrizione*, Milano, 1957, 7, che dall'esterno non si può senz'altro produrre quel risultato che si designa come conoscenza (effettiva), la quale è attività propria esclusivamente del soggetto destinatario.

Ciò non esclude che sia da condividere l'affermazione (3) secondo la quale il prevalente attestarsi della disciplina normativa in materia di notificazioni sul criterio della presunzione di conoscenza o della scienza legale (4), ha insensibilmente condotto lo stesso legislatore a mettere in secondo piano i meccanismi attraverso i quali, invece, può realizzarsi la conoscenza effettiva dei contenuti dell'atto da parte del destinatario della notificazione.

Assai indicative, in questo senso, sono le disposizioni concernenti le notificazioni all'imputato, dalle quali, come viene sostenuto in dottrina (5), emerge un progressivo allontanamento delle relative modalità dal raggiungimento del risultato suddetto, fino al punto da esaurire la loro efficacia sul solo versante della produzione di conoscenza: si pensi, a tale riguardo, ai criteri subordinati previsti dall'art. 169 cod. proc. pen. (eccettuato il caso della consegna dell'atto da notificare fatta personalmente all'imputato), ovvero, ancora di più, alle notificazioni a mezzo deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario procedente, quali quelle previste nei confronti degli irreperibili (art. 170 cod. proc. pen.), dei latitanti ed evasi (art. 173 cod. proc. pen.), degli imputati all'estero (nel caso preveduto dal secondo comma dell'art. 177-bis cod. proc. pen.), nonché di tutti gli indiziati o gli imputati che non abbiano adempiuto all'onere di esatta dichiarazione o elezione di domicilio (art. 171, 5° comma, cod. proc. pen.). Del resto, la stessa modifica all'art. 171 cod. proc. pen., introdotta con l'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 534, conferma la tendenza del legislatore a privilegiare il principio della notifica nel « domicilio legale », atteso che con la novella in questione si è inteso esattamente « per dare una soluzione adeguata alle esigenze di una effettiva celerità dei processi, sostituire con un principio di segno oppo-

(3) TAORMINA, *voce cit.*, 697.

(4) Sulla c.d. « presunzione di conoscenza » cfr., per tutti, MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale*, vol. III, Torino, 1970, 157, secondo il quale la notificazione (formale) è « presunta » quando la legge deduce dal compimento di determinate formalità la presunzione che l'interessato abbia avuto o potuto avere notizia dell'atto di cui si tratta, mentre è « reale » quando l'atto viene portato effettivamente a conoscenza dell'interessato, mediante consegna di una copia a lui o a persona che gliela comunichi. Per una critica a tale orientamento, cfr. CAVALLARI, *op. cit.*, 96 ss., con ampie note di riferimento, favorevole invece al principio della « conoscenza legale ».

(5) TAORMINA, *voce cit.*, 676.

sto la regola oggi vigente dell'obbligo di ricerca dell'imputato nei luoghi della sua dimora » (6).

Peraltro, un esame attento delle norme del codice di rito consente di cogliere frequenti manifestazioni di un atteggiamento di favore del diritto positivo verso il raggiungimento dell'obiettivo rappresentato dall'effettiva acquisizione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario della notificazione (7).

Tale atteggiamento si sostanzia nella preminenza riconosciuta, tra le varie forme di notificazione, a quella maggiormente capace di garantire il conseguimento di un simile risultato: la consegna cioè della copia nelle mani del destinatario (8).

Le espressioni massime di questo orientamento (9) sono rappresentate dall'art. 169, 1° comma — che, con riferimento al caso in cui non sia stata ancora compiuta la dichiarazione o la elezione di domicilio, dispone il ricorso alle varie forme di notificazione sussidiarie soltanto « se non è possibile consegnare personalmente la copia all'imputato » — e, soprattutto, dall'art. 168 cod. proc. pen., relativo alle notificazioni all'imputato detenuto.

2. — *Le notificazioni all'imputato detenuto: il 1° comma dell'art. 168 cod. proc. pen.*

La norma testé citata, al primo comma, dispone che « Le notificazioni all'imputato detenuto si eseguono dall'ufficiale giudiziario mediante consegna della copia alla persona ».

Sotto il profilo esegetico, deve preliminarmente osservarsi che tale forma di notificazione trova applicazione sia nei con-

(6) In tal senso, espressamente, la Relazione ministeriale al disegno di legge n. 196, destinato a divenire la legge 534/1977, che leggesi in AMODIO - DOMINIONI - GALLI, *Nuove norme sul processo penale e sull'ordine pubblico. Le leggi dell'8 agosto 1977*, Milano, 1978, 100 e ss., peraltro perplessi sul fatto che il « sacrificio imposto agli interessi degli imputati » sia « modesto e praticamente insignificante », così come affermato nella relazione sopra citata.

(7) TAORMINA, *voce cit.*, 697.

(8) CAVALLARI, *op. cit.*, 108, la definisce il tipo fondamentale di notificazione all'imputato, mentre LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, vol. I, Napoli, 1961, 625, parla di forma più raccomandabile di notificazione, dando piena sicurezza della conoscenza dell'atto da parte dell'interessato.

(9) Gioverà qui ricordare anche la consegna personale (quando sia possibile) fatta all'imputato in servizio militare (art. 174 cod. proc. pen.), nonché il rinvio all'art. 169 cod. proc. pen., operato dagli artt. 167, 3° comma, e 175 cod. proc. pen., per le notificazioni a persone diverse dall'imputato.

fronti dell'imputato in stato di custodia preventiva, sia nei confronti del condannato in espiatione di pena (10).

Al detenuto è altresì equiparato l'internato sottoposto a misura di sicurezza detentiva (11), mentre il contrario è a dirsi per quanto riguarda il « fermato » per motivi di pubblica sicurezza (12) ed il « denunziato » in relazione a notifiche di verbali di denuncia ai sensi di norme contenute in leggi speciali (es.: codice della strada) (13).

La regola secondo cui la consegna della copia dell'atto va fatta al detenuto personalmente, deve ritenersi inderogabile: la norma, infatti, contenuta nell'art. 168, 1° comma, cod. proc. pen., come viene affermato in dottrina (14), ha tutte le caratteristiche di una norma speciale la quale esclude la possibilità di alternative di sorta in considerazione del particolare « status » del destinatario della notificazione, imponendo perciò il massimo rigore affinché il detenuto possa seguire l'andamento del processo ed incidere efficacemente, attraverso la difesa tecnica e materiale, sullo svolgimento del contraddittorio.

Ne consegue che l'eventuale consegna dell'atto al direttore dello stabilimento carcerario o ad altro funzionario non tiene luogo della consegna alla persona del detenuto e produce, quindi, la nullità comminata dall'art. 179 cod. proc. pen., per la violazione delle « disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia »: ciò anche se risulti che il funzionario abbia consegnato la copia al detenuto o l'abbia informato del contenuto (15).

(10) PIOLETTI, voce « Notificazione » (diritto processuale penale), in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XI, 1965, 405.

(11) Cass., 28 maggio 1955, in *Riv. pen.*, 1956, 83; Cass., 15 gennaio 1947, *ivi*, 1947, 565; Cass., 26 gennaio 1948, *ivi*, 1948, 641; nonché LEONE, *Trattato cit.*, I, 624.

(12) PIOLETTI, voce *cit.*, 405; LEONE, *Trattato cit.*, I, 623.

(13) PIOLETTI, voce *cit.*, 405.

All'ipotesi della detenzione è stata, invece, parificata quella dell'internamento in campo di concentramento e luoghi simili: Cass., 24 febbraio 1950, in *Giust. pen.*, 1950, III, 491; Cass., 15 gennaio 1947, *ivi*, 1947, III, 227.

(14) TAORMINA, voce *cit.*, 700. In senso conforme, GRILLI, *La notificazione nel processo penale*, Milano, 1979, 98.

(15) LEONE, *Trattato cit.*, I, 645-646; CAVALLARI, op. cit., 183; MANZINI, *Trattato cit.*, III, 169; Cass., 18 dicembre 1967, in *Cass. Pen. Mass. annotato*, 1968, 1190; Cass., 9 maggio 1967, in *Giust. pen.*, 1968, III, 208; Cass., 28 aprile 1967, *ivi*, 1968, III, 209; Cass., 12 novembre 1958, *ivi*, 1959, III, 175; Cass., 2 aprile 1946, in *Giur. compl. Cass. pen.*, 1946, 1068; nonché, per il caso dell'informazione verbale, Cass., 12 ottobre 1927, in *Giust. pen.*, 1928, I, 219.

In tutti i casi, poi, in cui l'atto da notificare riguardi la citazione dell'imputato, la nullità della notificazione, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., renderà altresì nullo il decreto di citazione.

Tale nullità si ritiene (16) debba avere carattere assoluto: il fatto, invero, che l'art. 6 della legge 534/1977 abbia modificato il capoverso dell'art. 185 cod. proc. pen. nel senso di dichiarare insanabili e rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità che derivano dalla « omessa citazione dell'imputato », induce a pensare che la previsione legislativa sia rivolta a tutte le invalidità della notificazione, le quali, in forza della natura recettizia del decreto di citazione e del criterio della conoscenza legale che presiede al sistema delle notificazioni, equivalgono ad una mancata citazione (17).

La norma in esame si applica anche all'imputato che ha eletto domicilio per le notificazioni, sia prima che nel corso della detenzione. Se l'imputato ha eletto domicilio per un procedimento, ed in un momento successivo viene privato della libertà personale in relazione a quel procedimento penale, è da ritenersi l'operatività dell'art. 168 cod. proc. pen. per quanto viene disposto nel primo comma della stessa norma, e cioè l'assoluta prevalenza di tale norma di notificazione. Se, poi, in un momento successivo, l'imputato viene scarcerato, non vi è più ragione di applicare l'art. 168 cod. proc. pen., e riacquisterà efficacia l'elezione a suo tempo eseguita, la quale aveva sospeso la sua efficacia nel corso della detenzione, ma non era venuta meno perché una dichiarazione di elezione di domicilio perde efficacia solo con le formalità tipiche previste dall'art. 171 cod. proc. pen. (17 *bis*).

L'imputato può invece procedere all'elezione di domicilio nel corso della detenzione: in tal caso l'elezione rimane sospesa ed acquisterà efficacia all'atto della scarcerazione.

Qualora la detenzione sia per altra causa e lo stato detentivo risulti dagli atti, troverà applicazione il secondo comma della norma in esame, a mente del quale tale forma personale « si

(16) AMODIO, DOMINIONI, GALLI, *op. cit.*, 72.

(17) In giurisprudenza, peraltro, si ritiene che solo la mancanza della notifica del decreto di citazione a giudizio e non anche la nullità della notifica stessa sia insanabile, *ex art.* 188 cod. proc. pen. (Cass., 10 maggio 1975, in *Giust. pen.*, 1976, III, 78; Cass., 4 ottobre 1955, *ivi*, 1956, III, 79).

(17 *bis*) GRILLI, *op. cit.*, 99.

applica anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per altra causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o che è internato in uno stabilimento per misura di sicurezza ». Al contrario, nel caso in cui lo stato di detenzione per altra causa non risulti, dovrà ritenersi valida la notifica al domicilio dichiarato od eletto, per il principio generale secondo cui in tanto una forma di notifica si applica in quanto siano noti all'ufficio i relativi presupposti di fatto.

Le considerazioni che precedono consentono altresì di risolvere il problema — che pure si è posto nella pratica penitenziaria — relativo alle modalità in concreto della notifica in oggetto: si domanda, cioè, se la consegna della copia dell'atto debba avvenire presso l'ufficio matricola dell'istituto dove trovasi il detenuto (come accade solitamente), ovvero se possa consentirsi all'ufficiale giudiziario, qualora ciò non sia possibile (come, ad esempio, nel caso di rifiuto del detenuto di recarsi presso l'ufficio sopra citato), di accedere laddove il detenuto stesso materialmente si trovi.

Al riguardo, premesso che, come sopra accennato, deve essere l'ufficiale giudiziario a provvedere alla consegna della copia dell'atto e deve essere il detenuto a riceverla, nulla vieta che, in relazione alle esigenze organizzative di ciascun istituto penitenziario ed in vista del più ordinato svolgimento dell'attività in oggetto, la notifica degli atti agli imputati detenuti avvenga abitualmente all'interno dell'ufficio matricola o in altro locale particolarmente adatto allo scopo (come, ad esempio, la sala colloqui).

Ove, però, ciò non sia possibile — come appunto nell'ipotesi in cui il detenuto rifiuti di recarsi presso i locali sopra citati —, si ritiene che debba essere riconosciuto all'ufficiale giudiziario il diritto-dovere di accedere in quegli ambienti dove il detenuto medesimo si trovi materialmente in quel momento (camera, cortile di passeggio, locali ove si svolgono attività ricreative, ecc.), sì da poter procedere (così come gli impone l'art. 168 cod. proc. pen.) alla consegna della copia dell'atto alla persona stessa del destinatario.

Una simile soluzione — la quale discende dalla rigorosa interpretazione del primo comma dell'art. 168 cod. proc. pen. — non sembra che urti neppure contro particolari motivi di sicurezza.

In primo luogo, infatti, si ha ragione di dubitare che far uscire il detenuto dalla propria camera per accompagnarlo, ad esempio, nell'ufficio matricola, o in altro locale, sia meno pregiudizievole per la sicurezza dell'istituto di quanto non lo sia invece consentire all'ufficiale giudiziario di accedere nella camera stessa del detenuto o, comunque, dove egli si trovi.

Qualora poi ciò si ritenesse sul rilievo che, in tal caso, un elemento « estraneo » (come, appunto, l'ufficiale giudiziario) avrebbe ingresso fin nell'interno dell'istituto medesimo, si osserva in contrario che l'accesso nello stabilimento dell'ufficiale giudiziario deve essere, di volta in volta, autorizzato dalla direzione, previo accertamento — se necessario — sia dell'identità personale e della qualifica rivestita dal soggetto in questione, sia della funzione (nella specie, l'esecuzione di una notifica a persona detenuta, ai sensi dell'art. 168 cod. proc. pen.) che quest'ultimo è chiamato a svolgere nella circostanza.

Quanto, infine, al problema — che in effetti si può porre accogliendo la soluzione qui prospettata — relativo alla salvaguardia dell'incolumità fisica dell'ufficiale giudiziario, si ritiene che dovrà essere cura della direzione adottare ogni opportuna cautela (come, ad esempio, predisponendo un adeguato servizio di scorta o, comunque, di accompagnamento) atta allo scopo. In tal senso, gioverà ricordare che la posizione dell'ufficiale giudiziario, all'interno dell'istituto, non è affatto anomala od esclusiva, essendo, al contrario, del tutto analoga a quella degli altri operatori estranei all'amministrazione penitenziaria i quali, in ragione del loro ufficio, hanno occasione di accedere nell'istituto e di venire a contatto con la popolazione detenuta (come, ad esempio, gli insegnanti, il personale medico e paramedico addetto alle autoambulanze, ecc.).

3. — *Il secondo comma dell'art. 168 cod. proc. pen.*

Passando ora all'esame del secondo comma dell'art. 168 cod. proc. pen., giova prendere le mosse da quello che era il testo originario del comma stesso — prima cioè che, con sentenza n. 25 del 12-23 febbraio 1970, la Corte costituzionale ne dichiarasse la parziale illegittimità — il quale stabiliva che la disposizione contenuta nel primo comma « si applica anche quando dagli atti

risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o che è internato in uno stabilimento per misura di sicurezza ».

Anteriormente alla sentenza sopra citata della Corte costituzionale, l'interpretazione che veniva data dell'art. 168 nel suo complesso era nel senso che, ove lo stato di detenzione si riferisse al procedimento nel quale interviene la necessità della notificazione, quest'ultima dovesse sempre eseguirsi mediante consegna al detenuto, sì che l'eventuale ignoranza di tale stato di detenzione — che, d'altronde, costituirebbe una situazione irregolare, dovendo risultare al giudice o al p.m. procedente lo stato di detenzione dell'imputato — non sarebbe valsa ad escludere la nullità (18).

Per converso, nell'ipotesi dello stato di detenzione o di internamento in uno stabilimento per misure di sicurezza determinato da causa diversa dal provvedimento per il quale deve avere luogo la notificazione, si opinava (19) che tale stato dovesse risultare (20) dagli atti, come ad esempio, nel caso in cui lo stesso imputato o il difensore avessero informato l'autorità procedente dello stato di detenzione in corso.

Da ciò, la giurisprudenza assolutamente costante (21) traeva la conseguenza — a contrario — che, ove la detenzione non risultasse dagli atti, la notificazione poteva essere disposta sia nella casa di abitazione, nel luogo di esercizio di attività professionale, nella dimora temporanea o nel recapito, mediante consegna a persona convivente o al portiere (art. 169, 1° e 2° comma, cod. proc. pen.), sia nel domicilio eletto (art. 171 cod. proc. pen.).

(18) LEONE, *Trattato cit.*, I, 624; nonché Cass., 9 novembre 1966, in *Giust. pen.*, 1966, III, 588; Cass. 26 febbraio 1965, *ivi*, 1965, III, 525; Cass., 12 novembre 1963, in *Cass. Pen. Mass. annotato*, 1964, 361; Cass., 4 giugno 1962, *ivi*, 1962, 1143.

(19) LEONE, *op. e loco ult. cit.*, nonché la giurisprudenza riportata alla nota precedente.

(20) In modo pieno e attendibile, ancorché non soltanto da documenti autentici: Cass., 16 luglio 1941, in *Giust. pen.*, 1942, IV, 207, 84.

(21) Cass., 27 novembre 1968, in *Cass. Pen. Mass. annotato*, 1969, 1616, 2497; Cass., 30 ottobre 1968, *ivi*, 1969, 1417, 2151; Cass., 28 aprile 1967, *ivi*, 1968, 1441, 2315; Cass., 27 gennaio 1967, *ivi*, 1967, 343, 2056; Cass., 17 ottobre 1966, *ivi*, 1967, 891, 1377; Cass., 4 giugno 1962, *ivi*, 1962, 1143, 2131; Cass., 2 febbraio 1962, *ivi*, 1962, 698, 1267; Cass., 3 marzo 1959, in *Giust. pen.*, 1959, III, 400, 497; Cass., 16 giugno 1958, *ivi*, 1958, 884, 843; Cass., 21 ottobre 1957, *ivi*, 1958, III, 97. In tal senso v., in dottrina, MARUCCI, « L'atto di notificazione », in *Giur. compl. Cass. pen.* 1952, II, p. 41; MAZZANTI, « Notificazioni al latitante », *ivi*, 1954, VI, p. 27; PROLETTI, *voce cit.*, 406; ROSSO, *voce* « Notificazioni » (dir. proc. pen.), in *Enc. forense*, vol. V, 1959-1960, p. 14.

In difetto, si assumeva come legittimo il ricorso alle forme proprie delle notificazioni all'imputato irreperibile di cui all'articolo 170 cod. proc. pen.

A quest'ultimo riguardo, tuttavia, già prima dell'intervento della Corte costituzionale, non erano mancati in dottrina vivaci dissensi (22): così, sul rilievo della « manifesta iniquità » di una simile soluzione (23), si era opposto che l'obbligo di notificazione a mani proprie del detenuto ha carattere di regola generale, come sarebbe dimostrato dalla riserva contenuta nell'articolo 169, 1° comma, cod. proc. pen. (« Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente ») (24), ovvero si era asserito che la notificazione al detenuto ex artt. 169, 170 e 171 cod. proc. pen., sarebbe stata nulla, giacché l'art. 179 cod. proc. pen. commina tale sanzione « se sono state violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia » (25).

Né è mancato chi (26) ha sostenuto che la regola poi sancita dalla Corte costituzionale poteva già essere desunta dal sistema normativo in tema di notificazioni sol che, in luogo dell'argomento « a contrario » accolto dalla giurisprudenza, si fosse usato l'argomento analogico, e si fosse considerato il caso in questione alla stessa stregua dell'ipotesi della detenzione nota all'ufficio precedente, data l'eventuale somiglianza delle situazioni.

(22) Cfr. BONETTO, « Sulla notificazione all'imputato di cui non risulti lo stato di detenzione », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1962, 1261; MANZINI, *Trattato cit.*, III, 170; SCHETTINI, « In tema di notificazione e decreto di irreperibilità », in *Riv. pen.*, 1951, I, 433; VECCHI, « Decreto di irreperibilità e contumacia dell'imputato », in *Giust. pen.*, 1950, III, 55; più in generale CORDERO, « Il rimedio alla sentenza contumaciale irregolarmente notificata (rilievi sulla linea di confine tra impugnazione ed incidente di esecuzione) », in *Riv. dir. proc. pen.*, 1957, 429; LEONE, *Trattato cit.*, III, 532.

(23) Come rilevato da FASSONE, « Le notificazioni all'imputato detenuto e la necessità di conoscere lo stato di detenzione », *Giur. cost.*, 1970, 204, « il risultato era che l'imputato detenuto non aveva, di regola, conoscenza del procedimento se non allorché gli veniva notificato l'ordine di carcerazione: e poiché a tal punto era ormai inefficace sia la strada dell'incidente di esecuzione, se il titolo era stato ritualmente emanato e notificato, sia la strada dell'appello tardivo, qualora si dimostrasse che le ricerche di cui all'art. 170 cod. proc. pen. erano state ritualmente effettuate, all'imputato non restava che scontare una condanna derivante da un procedimento nel quale egli non aveva avuto la minima possibilità di intervenire ».

(24) BONETTO, *op. cit.*; TESAURO, « La notificazione all'imputato in servizio militare », *Foro pen.*, 1961, 324.

(25) SCHETTINI, *op. e loco cit.*

(26) VANNI, « Notificazioni all'imputato detenuto e diritto di difesa », *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1970, 612 ss.

4. — *La sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 12-23 febbraio 1970*

Comunque sia, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 25 del 1970 già richiamata, dichiarava la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 168, 2° comma, del cod. proc. pen., nella parte in cui, subordinando l'obbligo della notificazione in mani proprie dell'imputato alla condizione che lo stato di detenzione risultasse dagli atti del procedimento, consentiva che all'imputato detenuto la notifica potesse venir effettuata anche nelle forme di cui all'art. 170 cod. proc. pen.

In realtà, la Corte era stata chiamata (27) a decidere della legittimità del 2° comma dell'art. 168 sotto un più generale profilo che metteva in discussione la costituzionalità dell'intera disposizione, letta al negativo. Più precisamente, oggetto di contestazione era il far dipendere l'operatività del 1° comma dello stesso art. 168 dalla circostanza meramente formale che risultasse o meno dagli atti la posizione del detenuto (28).

La Corte, invece, ha ritenuto che menomasse il diritto di difesa la sola notificazione eseguita ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen., relativa all'imputato irreperibile, sul rilievo che «...in termini di ragionevolezza e di giustizia, stridente appare il contrasto fra la dichiarata condizione di irreperibilità dell'imputato e il suo reale stato di permanente reperibilità determinato dal fatto della sua detenzione. Né la ignoranza che in realtà l'autorità procedente, per la complessità dell'organizzazione giudiziaria e il rilevante numero dei detenuti, può avere della sua condizione di ristretto in carcere, può rendere legittima una dichiarazione di irreperibilità con conseguenze così gravi per la tutela del suo diritto di difesa. E ciò tanto più che quella ignoranza, come pure è stato osservato, può essere superata, mediante strumenti d'indagine che rendano possibile e sicuro l'accertamento dello stato di detenzione nel quale può venirsi a trovare l'imputato».

Viceversa, è stato ritenuto dalla Corte che «la notifica nelle forme ordinarie, nei confronti di chi sia detenuto per altro pro-

(27) Vedasi l'ordinanza di rinvio del Pretore di Empoli in data 25 aprile 1968, in *G.U.* n. 235 del 7 agosto 1968.

(28) TAORMINA, *voce cit.*, 701.

cesso, non importa menomazione del suo diritto di difesa fin quando viene eseguita alle persone e nei luoghi con cui è ragionevole presumere l'imputato conservi, nonostante il suo stato di detenzione, contatti e rapporti.

Così deve ritenersi accada quanto alla notifica effettuata ai sensi dell'art. 169 del cod. proc. pen., e cioè mediante consegna della copia nei luoghi ove l'imputato ha residenza o dimora; oppure per quella effettuata ai sensi dell'art. 171 cod. proc. pen. nei luoghi ove l'imputato, prima che il suo stato di detenzione intervenisse, aveva eletto domicilio. In entrambi i casi le persone cui la copia è consegnata, o per i vincoli e i rapporti che esse hanno con l'imputato e sono dalle leggi indicati, o per la scelta fiduciaria che egli stesso ebbe a farne, è da ritenere inoltreranno a lui l'atto notificato. In altri termini, la notifica in tal modo effettuata deve considerarsi valida a raggiungere l'imputato perché cade nel suo ambiente di vita col quale il suo stato di detenzione non ha reciso ogni legame » (29).

La sentenza sopra riportata, sin dal suo apparire, è stata commentata favorevolmente solo in parte ed è stata, anzi, fatta oggetto di vivaci critiche.

In effetti, la lettura della decisione in parola dà innegabilmente la sensazione che la Corte si sia « fermata a metà » (30).

Si è cioè assunta come determinante la « probabilità » o meno che l'atto notificato giunga a conoscenza del detenuto, e sono quindi state colpite di illegittimità solo quelle situazioni in cui la probabilità è praticamente nulla, come appunto le situazioni in cui la notifica è effettuata secondo il rito degli irreperibili (31).

Al contrario, si è dubitato in dottrina dell'opportunità, in un così delicato settore, di impostare il discorso in termini di « presunzione » (32), e di sostenere, come ha fatto la Corte, che

(29) La giurisprudenza formatasi successivamente alla sentenza della Corte si è quindi consolidata nel senso indicato dalla Corte stessa, ritenendo cioè la nullità della notifica all'imputato detenuto per altra causa effettuata — ove la detenzione non risulti dagli atti — secondo il rito degli irreperibili e, per converso, la validità della notifica eseguita a norma dell'art. 169 cod. proc. pen., mediante consegna, in particolare, a mani di familiare convivente (da ultimo, Cass., 6 giugno 1977, in *Cass. Pen. Mass.*, 1978, 1131; Cass., 5 aprile 1977, *ibidem*, 484; Cass., 1 aprile 1977, in *Giust. pen.*, 1978, III, 261).

(30) Così FAVINO, «Sulle notificazioni al detenuto... irreperibile», in *Foro it.*, 1970, I, 1558; nonché, negli stessi termini, FASSONE, *op. cit.*, 206.

(31) FASSONE, *op. cit.*, 209.

(32) TAORMINA, *voce cit.*, 701.

il diritto di difesa sia salvaguardato sol perché i consegnatari dell'atto, ai sensi degli artt. 169 e 171 cod. proc. pen., « presumibilmente » inoltreranno l'atto stesso al detenuto.

Simili elementi, puramente presuntivi, nella realtà pratica non trovano alcuna sicura rispondenza: si pensi, ad esempio, alla lontananza che spesso intercorre tra i consegnatari ed il detenuto, alla tutt'altro che infrequente ignoranza che gli stessi hanno dello stabilimento presso il quale il detenuto attualmente si trova, quanto basta insomma per concludere che la conoscenza dell'atto in capo ai consegnatari è ben lungi dall'equivalere alla conoscenza in capo al detenuto (33).

Evidentemente, la Corte si è data carico dei riflessi pratici di un'eventuale sua decisione più avanzata, preoccupata, come risulta dalla lettera stessa della sentenza, dell'« ignoranza che in realtà l'autorità procedente, per la complessità dell'organizzazione giudiziaria e il rilevante numero dei detenuti, può avere della condizione di ristretto in carcere » di un determinato soggetto.

5. — *Il servizio di informatica giudiziaria. Il Centro elettronico dell'Amministrazione penitenziaria*

Vero è che all'epoca cui risale la pronuncia in questione, non esisteva alcun sistema di informazioni di tipo centralizzato, tanto che, all'indomani della sentenza della Corte, allo scopo di colmare il vuoto apertosi e di reperire gli « strumenti di indagine » auspicati dalla stessa Corte, vennero avanzate numerose proposte, tese a porre l'Autorità giudiziaria in grado di conoscere se un determinato imputato fosse o meno detenuto per altra causa.

Così taluni (34) suggerirono di comunicare periodicamente ai vari distretti di Corte d'appello le risultanze esistenti presso il Ministero di Grazia e Giustizia in ordine al luogo di detenzione di una determinata persona, altri (35) opinarono che fosse sufficiente prevedere che le direzioni di ogni stabilimento

(33) GRILLI, *op. cit.*, 104. Per la notifica, in particolare, al portiere e per le perplessità unanimi degli Autori al riguardo, cfr. VANNI, *op. cit.*, 620; FASSONE, *op. cit.*, 210 (sub nota 12); FAVINO, *op. cit.*, 1560.

(34) FAVINO, *op. cit.*, nota 8 bis.

(35) VANNI, *op. cit.*, 621, richiamandosi a REINA, « Sulla notificazione col rito degli irreperibili al detenuto », in *Arch. pen.*, 1968, II, 121.

carcerario e di internamento per misure di sicurezza comunicassero all'ufficio del casellario giudiziale l'avvenuta detenzione, avvertendo dell'eventuale termine di cessazione (36); altri (37), infine, ritennero che fosse utile realizzare subito un collegamento tra il luogo di detenzione dell'imputato ed il luogo dove il giudice normalmente già conduceva le sue indagini in virtù dell'art. 170 cod. proc. pen.

Secondo quest'ultimo indirizzo, si sarebbe dovuto imporre, mediante circolare, all'ufficio matricola del carcere di segnalare l'ingresso di ogni detenuto al suo luogo di nascita o a quello di ultima residenza, demandando ai singoli Comuni di raccordare l'arrivo delle informazioni dal carcere con le richieste di notizie che gli uffici giudiziari — informati opportunamente — avrebbero dovuto indirizzare ai Comuni di volta in volta interessati.

In tale contesto è venuta a cadere la nascita del Centro elettronico dell'Amministrazione penitenziaria (38).

Il Centro, infatti, sorto sul finire degli anni '60 per rispondere ad esigenze sia operative che di studio e di ricerca, si dette carico, proprio all'indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 1970, di dare avvio ad un servizio di informatica giudiziaria — divenuto ormai indilazionabile —, utilizzando i dati risultanti dalla anagrafe penitenziaria costituita il 21 marzo 1971.

Il servizio in questione, iniziato il 1° gennaio 1972, è in grado di fornire agli uffici giudiziari richiedenti notizie sulla presenza di soggetti negli istituti di prevenzione e di pena della Repubblica, utilizzando i mezzi sia postali che telefonici.

(36) Secondo il VANNI, *op. e loco ult. cit.*, in tal modo l'acquisizione del certificato penale o del suo aggiornamento avrebbe consentito di conoscere il particolare « status » dell'imputato e di disporre la notifica personale ex art. 168, cod. proc. pen.

(37) FASSONE, *op. cit.*, 214.

(38) Sul Centro, anche in riferimento al ruolo dell'informatica nel quadro della difesa sociale, cfr. DI GENNARO-BREDA, « I calcolatori nel settore della difesa sociale. Efficienza di servizio e garanzia individuale », in Atti del colloquio internazionale su *Informatica e diritto. Efficienza dei sistemi automatici di informazione nella difesa sociale e garanzie dei diritti individuali* (Pavia, 15-17 settembre 1972), Milano, 1974; CORTELLESSA, « Il Centro elettronico dell'amministrazione penitenziaria », *ivi*; CORTELLESSA, « L'informatica nel sistema penitenziario italiano », in Atti del seminario organizzato dall'Amministrazione penitenziaria italiana in collaborazione con il Consiglio d'Europa su *Gli elaboratori elettronici nell'amministrazione penitenziaria* (Roma, 12-15 febbraio 1975), Quaderni dell'Ufficio Studi e Ricerche della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena, n. 12; CORTELLESSA-BONANNI, « L'elaboratore elettronico dell'Amministrazione penitenziaria », in *Rass. studi penit.*, 1975, 635.

L'andamento del servizio di informatica giudiziaria, anche in conseguenza della rapidità con cui le richieste vengono evase (il 90 % nel giro di 24/36 ore dall'arrivo della richiesta), ha registrato uno sviluppo sempre crescente (39) in questi ultimi anni, come testimonia il fatto che dalle circa 38.000 risposte del 1972 (di cui circa il 10 % positive) si è passati alle 73.560 risposte fornite nel 1979 (di cui circa il 20 % positive) (40).

6. — *Prospettive di riforma*

Non può quindi negarsi che oggi, con l'entrata in funzione del Centro elettronico dell'Amministrazione penitenziaria, la situazione degli « strumenti d'indagine » auspicati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 25 del 1970 sia profondamente mutata, potendosi ormai disporre di un nuovo complesso di informazioni a livello centrale.

Ciò significa, a nostro giudizio, che i motivi i quali indussero la Corte, nel 1970, a « fermarsi a metà » non sussistono più: al contrario, è forse tempo per un opportuno ripensamento dell'intero problema, posto che, come sopra accennato, si ha ormai la possibilità di conoscere se un qualsiasi soggetto sia o meno detenuto, ancorché per altra causa e ancorché tale condizione non risulti dagli atti.

È auspicabile, cioè, che, eventualmente attraverso un nuovo intervento della Corte (41), venga a cadere l'intero 2° comma dell'art. 168 cod. proc. pen., con ciò affermandosi il principio — enunciato già nel primo comma — che le notificazioni all'imputato detenuto si eseguono, « in ogni caso » e senza ulteriori « distinguo », mediante consegna alla persona.

(39) Non si deve dimenticare, come giustamente rilevato da CORTELLESA-BONANNI, *op. cit.*, 643, che il servizio di informatica giudiziaria, per il contributo che offre all'accelerazione dei procedimenti giudiziari e per i risparmi che assicura all'Erario, è in grado di coprire da solo i costi del Centro elettronico, ivi inclusi quelli per il personale.

(40) La risposta fornita dal Centro ha comunque rilievo, anche se negativa: la giurisprudenza, infatti, ha ritenuto che l'irreperibilità dell'imputato detenuto, il cui stato di carcerazione non risulti dalla documentazione del Centro elettronico né da altri elementi acquisiti al processo, è ritualmente dichiarata (Cass., 17 ottobre 1975, in *Cass. pen. Mass.*, 1976, 882).

(41) Allo stato, non risulta che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, 2° comma, del cod. proc. pen., sia stata nuovamente proposta.

È di particolare rilievo notare che, esattamente in questa direzione, mostra di essersi mosso il legislatore delegato all'articolo 147 del progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale: tale norma, infatti, disciplinando le notificazioni all'imputato detenuto, prevede — come leggesi nella Relazione della Commissione ministeriale redigente istituita con D.M. 18 ottobre 1974 (42) — che « la copia dell'atto va consegnata esclusivamente alla persona, la quale deve sottoscrivere l'originale... ».

Inoltre, e affinché non sussista alcuna incertezza sull'inderogabile necessità che le notificazioni all'imputato, comunque detenuto, siano effettuate unicamente attraverso la forma stabilita da tale norma, è stato previsto che le predette modalità di notifica siano attuate anche se l'imputato è detenuto per altra causa. Con l'ovvia conseguenza che le notificazioni eseguite al di fuori di questo schema sono invalide ».

A tale proposito, non possono essere sottaciuti, in questa sede, alcuni recentissimi orientamenti giurisprudenziali i quali costituiscono invece manifestazioni di una tendenza esattamente contraria a quella sopra indicata.

Così, da un lato è stato ritenuto (43) che « in mancanza di un'apposita disciplina legislativa, la norma analogicamente utilizzabile per le notifiche ai detenuti in semilibertà non è quella dell'art. 168 cod. proc. pen., bensì quella del successivo art. 169; pertanto, le notifiche ai detenuti o internati ammessi al regime di semilibertà non devono essere effettuate necessariamente a mani proprie, ma devono considerarsi validamente avvenute quando la copia dell'atto, nell'impossibilità di una consegna personale all'interessato, sia stata consegnata ad un funzionario o ad un agente addetto all'istituto a cui risulti assegnato il destinatario della notifica » (44).

Dall'altro, in contrasto con la giurisprudenza meno recente (45), si è giunti a sostenere (46) la validità della notifica

(42) Pagg. 135-136.

(43) Cass., Sez. I, 6 luglio 1979, Protti, mass. 142483; Cass., Sez. I, 25 settembre 1979, Noaro, mass. 142870.

(44) In pratica, secondo tale orientamento, il detenuto semilibero viene ad essere considerato come un « non detenuto », mentre l'istituto cui lo stesso è assegnato viene assimilato, ex art. 169 cod. proc. pen., al luogo ove il soggetto ha « temporanea dimora o recapito »!

(45) Si vedano i riferimenti contenuti nella nota 18.

(46) Cass., Sez. V, 22 dicembre 1978, n. 16106, Salafia.

al domicilio eletto dall'imputato anche quando quest'ultimo, dagli atti, risulti detenuto.

Trattasi, evidentemente, di soluzioni dettate dall'intento pratico di alleviare le gravi difficoltà che si incontrano quotidianamente nella ricerca dei destinatari delle notificazioni e di evitare che nullità di tal genere ostacolino la già lenta macchina processuale, finendo per travolgere, magari tardivamente, un lungo e laborioso iter giudiziario.

Si auspica, tuttavia, che simili interventi giurisprudenziali non si risolvano nel colpire situazioni meritevoli della più rigorosa tutela, in attesa che il nuovo codice di procedura penale, conferendo una maggiore certezza alle forme processuali, elimini le disfunzioni lamentate e imponga un ben più scrupoloso controllo sulla osservanza delle norme (47).

(47) In termini analoghi, AMODIO - DOMINIONI - GALLI, *op. cit.*, 56, con riguardo alla materia delle nullità.

RIASSUNTO

Premessi brevi cenni sul sistema delle notificazioni e sui criteri seguiti dal legislatore nel dettarne la disciplina normativa nell'ordinamento processuale penale, viene affrontato in particolare l'istituto delle notificazioni all'imputato detenuto, quale risulta dall'art. 168 del cod. proc. pen.

Individuata la caratteristica fondamentale della norma nell'aver imposto (al primo comma) una forma di notifica (la consegna a mani del detenuto) capace di garantire al massimo il risultato dell'effettiva conoscenza da parte del destinatario, viene quindi esposta la problematica risultante dal secondo comma dell'art. 168 cod. proc. pen., prima e dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 1970, la quale ne ha dichiarato la parziale illegittimità nella parte in cui consentiva che al detenuto per causa diversa (la cui detenzione non risultasse dagli atti) la notifica potesse essere effettuata anche secondo il rito degli irreperibili.

Dopo aver accennato ai motivi di fondo (la mancanza, cioè di un sistema di informazioni centralizzato) che furono, all'epoca, alla base della decisione della Corte, si dà conto del servizio di informatica giudiziaria che dal 1972 svolge il Centro elettronico dell'Amministrazione penitenziaria, esattamente allo scopo di colmare la lacuna delle strutture di informazione lamentata dalla Corte costituzionale.

Si auspica, in conclusione, che, disponendo di una tale struttura, si addivenga ad una modifica della normativa vigente — secondo la linea tracciata nel progetto del nuovo codice di procedura penale — nel senso di prevedere, come suprema garanzia del diritto di difesa costituzionalmente sancito, che le notificazioni all'imputato detenuto vengano effettuate in ogni caso e senza eccezioni mediante consegna a mani del destinatario.

RESUME

Après un aperçu concernant le système des notifications et les critères desquels s'est inspiré le législateur en établissant le règlement normatif dans le système de procès pénal, l'Auteur aborde en particulier l'institution des notifications à l'accusé détenu, dont il est question à l'art. 168 du code de procédure pénale.

Ayant déterminé la caractéristique fondamentale de la norme dans le fait d'avoir imposé (premier alinéa) une forme de notification (la remise en mains propres au détenu) capable de garantir au maximum le résultat de la connaissance effective de la part du destinataire, l'Auteur illustre la problématique suscitée par le deuxième alinéa de l'art. 168 du code de procédure pénale, avant et après l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n. 25 de 1970, qui en déclarée l'illégitimité partielle, là où elle envisageait la possibilité d'effectuer la notification au détenu pour d'autres raisons (dont la détention ne résulte pas des actes) même selon les modalités réservées aux introuvables.

Après avoir parlé des raisons fondamentales (à savoir l'absence d'un système informatique centralisé) qui à l'époque ont donné lieu à la décision de la Cour, l'Auteur traite de l'activité du service d'informatique judiciaire, exercée à partir de 1972 par le Centre électronique de l'Administration pénitentiaire, justement dans le but de combler la lacune des structures relevée par la Cour Constitutionnelle.

On souhaite, en conclusion, que pouvant disposer de cette structure, il soit possible d'arriver à une modification des normes en vigueur — selon les lignes directrices contenues dans le projet du nouveau code de procédure pénale — dans le sens de prévoir, comme garantie suprême du droit à la défense établi par la Constitution, que les notifications à l'accusé détenu soient effectuées, dans tous les cas et sans aucune exception, par remise en mains propres du destinataire.

SUMMARY

After a short premise on the notification system and the criteria applied by the legislator to introduce its normative discipline in the penal trial regulation, the Author deals especially with the procedure for notification to detained defendants, as per art. 168 of the Code of Penal Procedure.

He first identifies the norm's basic characteristic which imposes (first paragraph) a form of notification (delivery in the hands of the detainee) giving maximal guaranty that the consignee has actually taken knowledge of it. Then, he illustrates the problematic ensuing from paragraph two, art. 168 of the Code of Penal Procedure, before and after the 1970 sentence no. 25 of the Constitutional Court, which declared it to be partly illegitimate where it states that notification to a person detained for another reason (i.e. whose detention does not appear in the records), could be done according to the procedure applied for non traceable persons.

After mentioning the basic reasons (i.e. the lack of a central information system) for the Court's decision at the time, the Author reports on the service of judiciary informatics carried out since 1972 by the electronic center of the Penitentiary Administration, with the specific purpose of filling the structural information gap deplored by the Constitutional Court.

In conclusion, it is hoped that with such a structure, the present rules will be modified — along the line indicated in the draft for the new code of penal procedure — in the sense that, as supreme guaranty for the right of defense sanctioned by the constitution, notifications to detained defendants be in any case and without exception delivered in the hands of the addressee.

RESUMEN

Luego de algunas referencias sobre el sistema de las notificaciones y sobre los criterios seguidos por el legislador al dictar la disciplina normativa en el ordenamiento procesual penal, se trata de manera particular sobre el instituto de las notificaciones al imputado detenido, según como resulta por el art. 168 del código procesual penal.

Individuada la característica fundamental de la norma al haber impuesto (en el primer aparte) una forma de notificación (la entrega en manos del detenido) capaz de garantizar al máximo el resultado del efectivo conocimiento de parte del destinatario, se expone seguidamente la problemática que deriva del segundo aparte del art. 168 del código procesual penal, antes y después de la sentencia de la Corte Constitucional n. 25 de 1970, la cual ha declarado la parcial ilegitimidad en la parte en la que consentía que al detenido por causa diferente (cuya detención no resultase en los expedientes) la notificación pudiese efectuarse también según el ritual de los introvables.

Después de haber señalado los motivos de fondo (la falta de un sistema de informaciones de manera centralizada) que a su tiempo estuvieron a la base de la decisión de la Corte, se informa sobre el servicio que presta desde 1972 el Centro electrónico de la Administración penitenciaria en lo que se refiere a informática judicial, justamente con el fin de colmar las lagunas de las estructuras de información lamentadas por la Corte Constitucional.

Como conclusión se hace votos a fin de que, disponiendo de una tal estructura, se llegue a una modificación de la normativa vigente — de acuerdo a la línea trazada en el proyecto del nuevo código de procedimiento penal — en el sentido de prever, como suprema garantía del derecho de defensa constitucionalmente establecido, que las notificaciones al imputado detenido sean de todos modos efectuadas sin excepción alguna y mediante entrega en manos del destinatario.

ZUSAMMENFASSUNG

Nach einigen kurzen Hinweisen auf das System der Mitteilungen und auf die folgenden Kriterien des Gesetzgebers durch das Diktieren der normativen Disziplin in der Straf-Prozess-Ordnung, wird ganz besonders das Mitteilungsinstitut für den Häftling behandelt, gemäss Art. 168 des cod. proc. pen.

Nach dem die Charakteristik der Norm festgelegt wurde, durch die man eine Mitteilungsform (die persönliche Aushändigung an den Häftling) auferlegt hat (im ersten Komma), die fähig ist, ein maximales Ergebnis zu erzielen in der effektiven Kenntnis vonseiten des Empfängers, wird anschliessend die Problematik aufgezeigt, die aus dem zweiten Komma des Art. 168 cod. proc. pen. erwächst vor und nach dem Urteil des Gerichtshofs n. 25/1970, das eine teilweise Unrechtmässigkeit erklärt hat in jenem Teil, in dem es erlaubte, dass dem Häftling aus verschiedenen Gründen (dessen Inhaftierung aus den Akten nicht hervorgeht) die Mitteilung nach dem System der Nichterreichbaren durchgeführt werden könnte.

Nach einem Hinweis auf die Hauptgründe (das Fehlen, d.h. eines zentralen Informations-Systems) die zu jener Zeit auf der Basis der Entscheidung des Gerichtshofs lagen, berichtet man über das gerichtliche Informations-System, das seit 1972 elektronische Zentrum der Strafverwaltung durchführt, um das Fehlen der vom Bundesgerichtshof beklagten Informationsstrukturen zu vermeiden.

Abschliessend wünscht man sich, dass, wenn man über eine solche Struktur verfügt, man zu einer Veränderung der gültigen Regeln kommen möge — gemäss der aufgezeigten Richtlinie im Projekt des neuen Strafgesetzbuches — damit man voraussehen kann, als höchste Garantie des konstitutionell sanktionierenden Verteidigungsrechtes, das die Mitteilungen für den Häftling auf jeden Fall und ohne Ausnahme dem Empfänger per Hand ausgehändigt werden.